



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

Servizio n°1

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Corso Fraccaroli, 88 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Tel.0442-659223 Fax 0442-659033

vigliurbani@comune.villa-bartolomea.vr.it

Prot. n° 9236

N° 16/2017 Reg.Ord.

OGGETTO: Ordinanza.

I I RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 06/04/2017 avente ad oggetto “ approvazione Proposta Noleggio Dispositivo di rilevamento Passaggio con il rosso”;

CONSTATATO che per effetto del citato atto deliberativo l’organo esecutivo dell’ente ha formulato idonea direttiva al Responsabile del Servizio, allo scopo di dare corso all’installazione di un impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche, di cui agli artt. 41 e 146 comma 3° del vigente C.d.S., da ubicarsi in Via Matteotti intersezione con Via Olmetto direzione Villa-Spinimbecco;

CONSTATATO altresì, che con propria determinazione n. 111 del 03/05/2017 si è proceduto a dare incarico alla ditta “Velocar s.r.l.” con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) in Via Mazzini 55 alla locazione del dispositivo “VRS” fisso da ubicarsi all’altezza dell’area di intersezione tra Via Matteotti e Via Olmetto in direzione Spinimbecco,

VERIFICATO che l’impianto è munito di un documentatore fotografico di infrazioni al semaforo quando lo stesso proietta luce rossa, denominato “VELOCAR RED&SPEED” F01053 Matr. 148448 munito di approvazione ministeriale formulata con decreto n.56214 del 08/07/2008 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, depositato agli atti del procedimento;

CONSTATATO che il predetto documentatore di infrazioni semaforiche è idoneo al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia Stradale così come si evince dalla documentazione tecnica depositata presso l’intestato Ufficio di Polizia;

RITENUTO di dover disciplinare il tempo di durata della luce “gialla” la cui durata non deve essere inferiore ai tre secondi (Corte di Cassazione II Sezione Civile Sentenza 28 ottobre e 23 dicembre 2014 n. 27348);

VALUTATO che “una durata superiore ai tre secondi deve senz’altro ritenersi congrua” (Cass. 01.09.2014 18470) tenuto conto delle seguenti considerazioni:



- La risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce non può mai essere inferiore a tre secondi;
- Tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10.09.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 50 km/h;

RITENUTO allo scopo di determinare il periodo di accensione della luce “**gialla**” fissandolo in **4 (quattro) secondi**;

VISTO il verbale di “installazione e verifica della corretta funzionalità dell'impianto” (collaudo) reso in contraddittorio con la citata ditta, redatto in data 20/04/2016 e depositato presso l'intestato Comando ove si dà atto altresì della corretta installazione dei cartelli di preventivo segnalamento della postazione di rilievo delle infrazioni semaforiche;

VISTO il vigente codice della strada, approvato con D.Lgs: 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G:U: 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL:PP:, avente per oggetto “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

ORDINA

La messa in esercizio, a partire dal giorno Lunedì 24/07/2017, di un impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche, come sopra meglio esplicitato, da ubicarsi in Villa Bartolomea all'altezza dell'area di intersezione tra Via Matteotti e Via Olmetto direzione Villa Bartolomea – Spinimbecco; La durata del periodo di accensione della luce “**gialla**” viene fissata in **4 (quattro) secondi** per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui richiamate.

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-4^ comma della L. 07.08.1990 n° 241, che contro questa Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, per motivi di legittimità e di merito, avanti al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg (sessanta) dalla pubblicazione della medesima. ed al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi);



DISPONE

Che il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale provveda al posizionamento di adeguata segnaletica;

Che detta Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell'art.26 L.241/1990.

L'Ufficio Polizia Locale ed il Comando Stazione Carabinieri provvederanno all'esecuzione della presente;

Per le sanzioni a carico dei trasgressori si applicano gli artt. del Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale 10/07/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NADDEO Dott. Rosario**

